



PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2020

GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA REGIONE SARDEGNA



*Consiglio regionale della Sardegna
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

PREMESSA _____ 3

Il contesto normativo _____ 4

Ambito e modalità di intervento del Garante _____ 4

Compiti e funzioni del Garante _____ 5

La struttura organizzativa _____ 7

Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio _____ 7

PROGRAMMAZIONE 2020 _____ 9

1) mappatura strutture residenziali per minori e per madri con bambini presenti nel territorio della regione sardegna - aggiornamento _____ 9

2) monitoraggio strutture di accoglienza di minori - prosecuzione _____ 11

3) promozione tutela dei diritti dei minori nelle scuole - prosecuzione _____ 12

4) sostegno e aggiornamento dei tutori volontari di msna -prosecuzione accordo AGIA progetto FAMI _____ 13

5) formazione aspiranti tutori legali volontari ai sensi dell'art. 343 e ss del codice civile _____ 15

6) azioni in favore dei figli di genitori detenuti _____ 16

7) azioni di sensibilizzazione in favore di minori vittime di violenza assistita _____ 17

8) azioni di sensibilizzazione su rapporto tra informazione e diritti dei minori (carta di Treviso) _____ 19

9) Azioni di sensibilizzazione per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alle tematiche della povertà educativa e della genitorialità responsabile __ 20

Riepilogo Azioni anno 2020 e fabbisogno finanziario

PREMESSA

Ai sensi della Legge regionale 7 febbraio 2011 n.8 *“Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”* il Garante, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente - che si esprime in merito - un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario.

L’annualità 2020 chiude il triennio del mandato del primo Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Sardegna, nominato dal Consiglio regionale il 14 novembre 2017.

Nel primo biennio di attività (2018-2019) particolare impegno è stato profuso per avviare l’Ufficio che supporta l’Autorità di Garanzia, per la promozione della tutela dei diritti dei minori e della figura del Garante regionale, per l’approfondimento delle tematiche minorili, dei settori di criticità nel territorio regionale e per la costruzione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati impegnati attivamente nel vasto ambito della tutela dei minori.

L’azione del Garante regionale si esplica, in generale, nella promozione e nella tutela dei diritti delle persone di minore età, in attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991.

È un settore ampio e complesso, che include diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali, che sono disciplinati - a livello internazionale, nazionale e regionale - da un quadro normativo esteso ma che, spesso, non trovano una esigibilità effettiva o uniforme.

Nell’ambito delle funzioni, tutte riconducibili alla tutela dei minori, il Garante intende, anche per il 2020, operare da un lato mediante la prosecuzione di attività iniziate nel 2019 e dall’altro intraprendere nuovi percorsi soprattutto in materia di:

- tutela volontaria legale ai sensi dell’art.343 e ss del CC
- diritti dei minori figli di genitori detenuti
- violenza assistita intrafamiliare
- diritto del minore alla riservatezza nell’era dell’informazione digitale
- povertà educativa e genitorialità

Il contesto normativo

Con l'approvazione della legge regionale n.8 del 2011 la Regione Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77

Il legislatore regionale ha dettagliatamente disciplinato gli ambiti, le modalità d'intervento, i compiti e le funzioni del Garante.

Ambito e modalità di intervento del Garante

Il Garante, come previsto dall'art.2 della L.r. n.8/2011, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio qualora ne abbia diretta conoscenza, o su segnalazione, anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni può:

- a) richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;
- b) vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
- c) promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l'adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell'interesse dei minori;
- d) trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all'autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

Nell'ambito segnato dalla legge regionale istitutiva, il Garante ha:

- a) facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi) qualora possa derivare dal provvedimento un pregiudizio ai bambini e ragazzi;

b) diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990;

c) diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990.

Compiti e funzioni del Garante

Il Garante, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge istitutiva, svolge le seguenti funzioni:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione;

b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;

d) vigila, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, e favorisce le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

e) promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo o che comunque richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario nel caso di violazione dei diritti indicati alla lettera a);

g) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ed educativi dell'area minorile favorendo l'organizzazione di corsi di aggiornamento;

- j) assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni;
- k) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita;
- m) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti situazioni di danno o di rischio, conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza e sollecita l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive;
- n) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
- p) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
- q) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni;
- r) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- s) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.

Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione e assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.

La struttura organizzativa

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

L'art.10 della LR. n.8 del 2011, prevede che “all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante”.

Attualmente la struttura organizzativa risulta così determinata:

Numero unità	Qualifica funzionale
1	Capo Servizio Autorità di Garanzia
1	Referendario Consiliare con funzioni di supporto all'Ufficio di segreteria
1	Referendario Consiliare (assistente sociale)

Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio

In adempimento all'art.10 della legge istitutiva, il Garante ha sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

Il Regolamento approvato con deliberazione dell'UDP n.229 del 14.03.2018, prevede in particolare che il Garante:

- per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. n.8/2011 o da altre leggi sovraordinate, in fase di prima costituzione dell'Ufficio e fino all'acquisizione dei mezzi e del personale idoneo per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture amministrative del Consiglio;

- adotta le seguenti procedure amministrative:

- a)** per la realizzazione di interventi che non comportano impegni di spesa adotta Decreti, previa istruttoria degli addetti all'Ufficio e del Capo Servizio. I decreti del Garante sono registrati in apposito Registro e pubblicati nel sito del Garante;

- b) per la realizzazione di interventi che comportano impegni di spesa, si avvale delle procedure previste per gli organi consiliari;
- c) per le segnalazioni adotta le procedure indicate nel documento approvato in sede di Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18.01.2017 "Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano";
- per lo svolgimento delle proprie funzioni utilizza il logo del Consiglio regionale della Sardegna con l'integrazione del testo "Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza";
 - può concedere il patrocinio gratuito ad enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche, aventi sede in Sardegna e operanti nel territorio. Il patrocinio è diretto a sostenere le iniziative, le manifestazioni o le attività, non finalizzate al perseguimento di lucro, rientranti nelle materie di competenza del Garante;
 - può avvalersi di consulenze esterne secondo la normativa vigente in materia, le cui procedure sono espletate con il supporto del Servizio consiliare competente.

PROGRAMMAZIONE 2020

1) MAPPATURA STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E PER MADRI CON BAMBINI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA - AGGIORNAMENTO

Riferimenti normativi.

- Art. 3 L.R. 8/2011:
 - lett.h) Il Garante *“concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente”;*
 - lett. r) *“collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale”.*

Contesto. I minori fuori famiglia, ovvero affidati a strutture di accoglienza o in affidamento familiare, rappresentano una parte di popolazione minorile meritevole di una attenzione “dedicata” da parte delle Autorità preposte alla tutela dei diritti dei minori. Ciò in ragione delle condizioni di vulnerabilità dei minori coinvolti, della fragilità delle loro famiglie d’origine e, di contro, della complessità e delicatezza degli interventi e dei servizi preposti al superamento di tali situazioni di disagio.

In particolare, le *strutture di accoglienza residenziali* rappresentano, in condizioni estreme, un’alternativa provvisoria alla famiglia d’origine e rivestono compiti e responsabilità molto delicate in ordine all’assistenza e all’educazione dei minori inseriti.

Nel corso del 2019 l’Ufficio del Garante ha provveduto a fare una prima mappatura delle strutture autorizzate a vario titolo all’accoglienza dei minori in Sardegna (complessivamente n. 109 al 31.12.2018) e dei minori inseriti in tali strutture (n. 712 di cui 134 minori stranieri non accompagnati, sempre alla stessa data). I dati sono stati raccolti attraverso schede di rilevazione somministrate direttamente alle strutture di accoglienza, partendo dagli elenchi delle strutture autorizzate in possesso delle Procure dei Tribunali per i Minorenni di Cagliari e Sassari. La ricerca rappresenta una prima indagine dell’Autorità Garante che necessita di essere aggiornata nel tempo e arricchita di ulteriori dati.

Azioni 2020.

Aggiornamento della mappatura delle strutture residenziali presenti in Sardegna che ospitano minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati e le strutture di accoglienza per donne vittime di violenza; aggiornamento della rilevazione sulla tipologia/età/tempo di permanenza dei minori inseriti nelle strutture

Obiettivi:

- Approfondimento della conoscenza della tipologia e della distribuzione delle strutture di accoglienza dei minori presenti nel territorio regionale e dei servizi resi;
- Aggiornamento al 31.12.2019 della banca dati dei minori fuori famiglia inseriti nelle strutture di accoglienza presenti in Sardegna.

2) MONITORAGGIO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI MINORI - PROSECUZIONE

Riferimenti normativi.

- Art. 3 L.R. 8/2011
 - lett. h): Il Garante *“concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente”;*
 - lett. k) *verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato”.*

Contesto. Nell'annualità in corso e in quella precedente il Garante ha visitato diverse strutture residenziali che ospitano persone di minore età, al fine di verificarne l'organizzazione e il funzionamento, conoscere il personale addetto, gli interventi attivati e le criticità. Le visite sono state anche occasione per far conoscere la figura del Garante. Nell'ottica della promozione e tutela dei diritti dei minori fuori famiglia, appare necessario proseguire anche nel 2019 l'azione già intrapresa per ampliare la conoscenza dell'accoglienza residenziale dei minori in Sardegna.

Azioni 2020.

Prosecuzione delle visite presso le strutture di accoglienza di minori presenti in Sardegna, privilegiando quelle che, dalla rilevazione effettuata nel 2019, presentano maggiori situazioni di complessità e/o criticità per numero di minori accolti, casistica e collocazione geografica.

Obiettivi:

- Ampliamento della conoscenza dell'attività delle strutture di accoglienza dei minori, italiani e stranieri, autorizzate in Sardegna;
- Rispetto dei diritti dei minori ospitati;
- Conoscenza delle criticità e delle buone prassi del sistema di accoglienza dei minori in Sardegna, inclusi i minori stranieri non accompagnati;
- Promozione della figura del Garante regionale per l'infanzia nelle strutture di accoglienza per minori, tra gli operatori e gli stessi minori;
- Costruzione di reti e sinergie con il sistema di accoglienza dei minori fuori famiglia.

3) PROMOZIONE TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLE SCUOLE - PROSECUZIONE

Riferimenti normativi

Art. 3 L.R. 8/2011

- lett. a) Il Garante “*promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione*”;
- lett. e) “*promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica*”.

Contesto. Nel corso del 2019 la Garante ha sviluppato un programma di promozione della tutela dei diritti dei minori nelle scuole secondarie di primo grado. In concreto, il programma è consistito in incontri calendarizzati con gli alunni delle classi di terza media presso alcuni Istituti comprensivi che hanno aderito all'iniziativa. Tali incontri sono stati occasione favorevole per spiegare le funzioni e i compiti del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, per approfondire i diritti dei minori tutelati nella Convenzione dell'Onu e per affrontare tematiche attuali per i ragazzi, quali bullismo e cyberbullismo.

Azioni 2020.

Prosecuzione degli incontri della Garante nelle scuole, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati che promuovono interventi finalizzati alla diffusione della tutela dei diritti dei minori, della legalità e a contrastare la dispersione scolastica.

Obiettivi:

- Divulgazione nelle scuole delle funzioni e dei compiti del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Promozione la cultura della tutela dei diritti dei minori, secondo quanto definito anche dalla Convenzione dell'ONU;
- Promozione interventi finalizzati al contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

- Promozione interventi e sinergie con le scuole volti a contrastare la dispersione scolastica.

4) SOSTEGNO E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI DI MSNA - PROSECUZIONE ACCORDO AGIA NELL'AMBITO DEL FAMI

Riferimenti normativi

- Art. 3 L.R. 8/2011
- lett. j) Il Garante: *“assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni”*
- art. 11 Legge 7 aprile 2017 n.47 “Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati”: *“presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”. (Omissis). L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.*

Contesto. La normativa che disciplina la tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati attribuisce al Garante regionale un ruolo centrale nella selezione e formazione dei tutori volontari. In Sardegna, dopo i primi organizzati dalla Garante Nazionale, nel dicembre 2018 a cura del Garante regionale si è tenuto il corso di formazione per aspiranti tutori volontari di MSNA, al termine del quale si è provveduto a richiedere l'iscrizione negli appositi elenchi, di n. 14 privati cittadini presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e di n. 13 presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari. L'implementazione del sistema della tutela volontaria dei MSNA ha evidenziato l'esigenza di offrire ai tutori iscritti nei suddetti elenchi e ancor di più a quelli nominati, un supporto in termini di consulenza e aggiornamento delle conoscenze normative e di gestione della tutela.

Anche a tal fine è stato sottoscritto nel mese di marzo 2019 un Accordo di collaborazione con l'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza per l'attuazione di un progetto, da realizzare a livello nazionale che, nell'ambito del Fondo Asilo, Immigrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha reso disponibile una Unità Operativa Locale, costituita da personale esperto, per l'assolvimento di alcune azioni:

- Promozione della tutela volontaria
- Aggiornamento e formazione continua dei tutori iscritti negli elenchi dei Tribunali per i Minorenni;
- Consulenza in situazioni di tutela complessa;
- Servizi a sostegno e accompagnamento dei tutori volontari.

Il piano operativo locale è stato avviato nel mese di giugno 2019 mediante la realizzazione di incontri tematici sul territorio (Cagliari, Sassari e Oristano) a cui hanno partecipato i tutori volontari iscritti negli appositi elenchi, i rappresentanti dei TM sardi e gli esperti UOL

Azioni 2020-

Prosecuzione azioni previste dal Piano Operativo Locale nell'ambito dell'Accordo A.G.I.A. - Garante regionale.

Obiettivi:

- Tutela dei diritti dei MSNA attraverso l'esercizio qualificato della tutela volontaria;
- Promozione della tutela volontaria;
- Monitoraggio Tutela volontaria.

5) FORMAZIONE ASPIRANTI TUTORI LEGALI VOLONTARI AI SENSI DELL'ART. 343 e ss del CODICE CIVILE

Riferimenti normativi.

- Art. 4) L.R. 8/2011 Il Garante *promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.*

Contesto: L'apertura della tutela legale in favore dei soggetti di minore età è prevista dal codice civile allorché entrambi i genitori siano morti o per altre cause che comportino situazioni di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale. Il Giudice tutelare individua in tali circostanze un soggetto che curi gli interessi del minore e tuteli i suoi diritti. La prassi ha spesso condotto all'individuazione, quale tutore, del rappresentante legale dell'Ente locale ove ha la residenza il minore, ovvero il Sindaco, o dell'Assessore ai Servizi sociali o di avvocati che hanno dato ai Tribunali la propria disponibilità in tal senso.

La complessità della funzione ha messo in luce la necessità di un ruolo attivo del tutore che spesso non può essere garantito da soggetti che ricoprono altri incarichi. Per tale ragione, sulla base di esperienze già consolidate in altre regioni, l'Ufficio del Garante, previo accordo e d'intesa con i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni dell'isola, intende promuovere un corso di formazione specifico per tutori legali volontari, al fine di costituire degli elenchi presso i Tribunali per i Minorenni della Sardegna da cui poter attingere per la nomina dei tutori legali.

Azioni 2020: Realizzazione, anche in collaborazione, con i competenti organi regionali, corso di formazione per tutori legali volontari e formazioni elenchi presso i Tribunali per i Minorenni.

Obiettivi:

- Promozione della tutela legale volontaria
- Tutela dei diritti dei minori in condizioni di fragilità attraverso un esercizio qualificato della tutela legale

6) AZIONI IN FAVORE DEI FIGLI DI GENITORI DETENUTI

Riferimenti normativi.

- Art. 3 L.R. 8/2011
- lett.b.) Il Garante “vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori”;
- Raccomandazione del 4.04.2018 - CM/Rec(2018)5 - Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernente i diritti dei minori figli di detenuti.

Contesto: “Sono 2,1 milioni di minorenni in Europa ad avere un genitore in carcere. A difesa dei diritti di questi bambini e ragazzi il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato lo scorso 4 aprile una raccomandazione destinata ai 47 Stati membri. I figli dei detenuti hanno gli stessi diritti degli altri bambini, compreso quello di avere contatti regolari con i genitori, salvo che ciò sia giudicato contrario al loro superiore interesse. È questo il principio generale contenuto nella raccomandazione” (fonte AGIA).

Il Garante nell'ambito delle prerogative indicate dalla legge istitutiva intende avviare una collaborazione con gli Istituti penitenziari sardi e le Associazioni di volontariato che si occupano di tutela dei minori per elaborare progetti che rendano possibile l'attuazione delle raccomandazioni contenute nel documento europeo ed in particolare sensibilizzare le istituzioni coinvolte al rispetto della sensibilità del minorenne nella fase di contatto con la realtà carceraria.

Azioni 2020.

Realizzazione Protocolli d'intesa con i singoli Istituti penitenziari e Associazioni di volontariato per mitigare l'impatto del minore figlio di detenuto nella fase di contatto con la realtà carceraria.

Obiettivi:

- Tutela dei diritti dei minorenni figli di detenuti con particolare riferimento alla salvaguardia del rapporto con il proprio genitore detenuto.

7) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN FAVORE DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA

Riferimenti normativi.

- Art. 3 L.R. 8/2011
- lett.b.) *Il Garante “vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori”;*
- L.R. n.8 del 07 agosto 2007 *“Norme per l’istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza”*, così come modificata dalla L.R. 26/2013 *“Interventi per la prevenzione e il contrasto di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla L.R. 8/2007;*
- L.R. n. 33 del 02 agosto 2018 *“Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”*

Contesto. La violenza assistita è stata definita dal Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come “il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”.

La violenza domestica, diretta e indiretta, ha degli effetti dal punto di vista fisico, cognitivo, comportamentale e sulle capacità di socializzazione dei bambini e degli adolescenti.

L'Ufficio del Garante, nel corso del 2019, ha intrapreso due azioni:

- si è tentato di dare una dimensione al fenomeno regionale attraverso una rilevazione che ha coinvolto le Prefetture della Sardegna. Dall'indagine è emerso che nel corso del 2017 sono state presentate agli organi di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri) **n. 208** denunce riferite a episodi di violenza intrafamiliare. Il dato allarmante riguarda la violenza rivolta alle madri e di cui i minori sono testimoni. Su 138 vittime di violenza **n.109** sono madri; i minori che hanno assistito a violenza intrafamiliare sono **n.161**, di cui **n.91** (il **56,52%**) di età compresa da 0-10 anni. Il dato è certamente parziale e meritevole di aggiornamento ma comunque significativo.

Ciò che emerge è la difficoltà di reperire dati aggiornati sul fenomeno in questione e di definire una terminologia condivisa per la rilevazione.

- nell'ambito della mappatura delle strutture residenziali che accolgono i minori, sono state censite anche le strutture che accolgono donne vittime di violenza con i propri figli minori. Alla data del 31.12.2018 si trovavano inseriti in tali struttura n. **20 minori**, di cui n.6 in una fascia di età compresa tra i **0-6 anni**, n.11 nella fascia 7-12 e n.3 nella fascia **13-18**.

Dalla precitata rilevazione e dal confronto con alcune responsabili delle strutture e con alcuni operatori sociali dei comuni, sono emerse diverse criticità nella presa in carico dei minori vittime di violenza assistita e nei successivi percorsi di sostegno per essi e le loro madri.

La normativa regionale, nel prevedere l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne vittime di violenza, tratta solo marginalmente la situazione dei figli minori di tali donne e dei percorsi da garantire una volta inseriti in struttura.

Azioni 2020.

Promozione di un Tavolo di discussione con i principali attori del sistema di tutela dei minori vittime di violenza assistita (Assessorato Regionale, Tribunali per i Minorenni e relative Procure, Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza, rappresentanti dei servizi sociali locali e delle Forze di Polizia) al fine di elaborare delle Linee Guida sulla presa in carico, sugli interventi e sulle procedure da adottare nelle situazioni in cui vi siano minori vittime di violenza assistita.

Obiettivi:

- Tutela della salute e dello sviluppo psicologico, fisico e affettivo dei minori vittime di violenza assistita;
- Uniformità delle procedure di presa in carico e di sostegno dei minori vittime di violenza assistita nel territorio regionale.

8) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SU RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E DIRITTI DEI MINORI (CARTA DI TREVISO)

Riferimenti normativi:

- Art. 3 L.R. 8/2011
- *lett.q.) Il Garante vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni.*

Contesto. Nell'era della tecnologia digitale e dell'informazione "social" garantire la tutela dei minori fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza si declina sempre più con azioni mirate a rafforzare tali tutele e se necessario, ad aggiornarle.

La tutela dei minori nella rete e nel WEB in generale si pone come priorità assoluta nel panorama delle tutele perché va sempre salvaguardato il principio sancito con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che considera i bambini persone, i cui diritti prescindono anche dal consenso dei genitori.

In Italia vige un Codice deontologico di autoregolamentazione per tutti coloro che operano con gli strumenti dell'informazione, adottato dall'Ordine dei Giornalisti e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) con il prezioso contributo di Telefono Azzurro. Il documento denominato "Carta di Treviso" nasce nel 1990 ed è stato aggiornato nel 2006.

Sensibilizzare e far conoscere la Carta di Treviso può rappresentare un valido strumento di promozione dei diritti dei minori e una opportunità per approfondire il tema delle tutele approntate dal nostro ordinamento in difesa del bilanciamento dei diritti coinvolti nella narrazione di un fatto (diritto di cronaca e diritto alla riservatezza).

Azioni 2020.

Realizzazione seminario di formazione sulla "Carta di Treviso".

Obiettivi: Tutela dei diritti dei minori con particolare riferimento al diritto di cronaca e diritto alla riservatezza.

9) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI con particolare riferimento alle tematiche della povertà educativa e della genitorialità responsabile

Riferimenti normativi:

- Art. 3 L.R. 8/2011
- *lett.o) Il Garante “promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come titolari di diritti”.*

Contesto Alcune delle indagini più recenti (Rapporto Nazionale Invalsi 2019, “Poveri di futuro? I ragazzi ci parlano. La povertà educativa in Sardegna” realizzata dalla Fondazione Zancan 2017, “Secondo Rapporto nazionale sulla povertà educativa minorile in Italia” 2019, realizzato da Osservatorio Povertà Educativa con Fondazione Open Polis e Impresa Sociale Con I Bambini) mettono in evidenza come la Sardegna non solo si collochi tra le prime regioni italiane con più elevati tassi di dispersione scolastica, ma che la povertà educativa rivesta una vera e propria emergenza.

Secondo Save the Children “la povertà educativa indica l’impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni” (*Save the Children, La lampada di Aladino. L’indice di Save the Children per misurare le povertà educative e illuminare il futuro dei bambini in Italia, Roma, 2014*); prescinde dalla sola povertà economica (anche se può esserne strettamente legata) e non è riconducibile alla sola istruzione scolastica. La povertà educativa riguarda infatti diverse dimensioni: opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, di cui tenere conto nell’analisi delle possibilità concretamente offerte ai bambini e ai ragazzi per vedere riconosciuti i propri diritti di crescere liberi di sviluppare la propria personalità, le proprie passioni e inclinazioni.

Per contrastare la povertà educativa occorre sensibilizzare maggiormente le istituzioni - preposte alla programmazione scolastica, abitativa, culturale e sociale - sull’emergenza del tema in questione. Altrettanto fondamentale appare il coinvolgimento delle famiglie, attraverso il potenziamento delle loro competenze e motivazioni.

Azioni 2020

Realizzazione cicli di incontri sulle tematiche della povertà educativa e della genitorialità responsabile, in collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti pubblici e privati, rivolti ai genitori e agli attori delle comunità educanti.

Obiettivi:

- Innalzamento livello di consapevolezza relativamente al tema della povertà educativa in Sardegna.
- Incremento competenze delle famiglie in ordine alla genitorialità responsabile.

RIEPILOGO AZIONI ANNO 2020 E FABBISOGNO FINANZIARIO		
N.	AZIONE	IMPORTO DI SPESA PREVISTO (€)
1	MAPPATURA STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E PER MADRI CON BAMBINI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA - AGGIORNAMENTO	0
2	MONITORAGGIO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI MINORI - PROSECUZIONE	0
3	PROMOZIONE TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLE SCUOLE - PROSECUZIONE	0
4	SOSTEGNO E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI DI MSNA -PROSECUZIONE ACCORDO AGIA NELL'AMBITO DEL FAMI	0
5	FORMAZIONE ASPIRANTI TUTORI LEGALI VOLONTARI AI SENSI DELL'ART. 343 e ss del CODICE CIVILE	10.000,00
6	AZIONI IN FAVORE DEI FIGLI DI GENITORI DETENUTI	0
7	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN FAVORE DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA	0
8	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SU RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E DIRITTI DEI MINORI (CARTA DI TREVISO)	5.000,00
9	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI con particolare riferimento alle tematiche della povertà educativa e della genitorialità responsabile	5.000,00

Cagliari 16.09.2019

La Garante

f.to Avv. Grazia Maria De Matteis

